

Il reato di maltrattamento di animali durante il trasporto

Domanda: gli episodi di animali maltrattati durante il trasporto sono all'ordine del giorno. Capita assai di frequente, tuttavia, che chi si rende responsabile di tali condotte, per andare esente dall'accusa di reato di maltrattamento, invochi, sulla base di principio di specialità, la norma di cui all'art.7 comma 6 del D.lgs. 151/07, affermando che la condotta non avrebbe rilevanza penale, ma sarebbe sanzionabile unicamente in via amministrativa. E' corretta tale impostazione?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti) La risposta al quesito proposto, di sicuro interesse generale, non può che essere negativa.

Il caso è stato ripetutamente affrontato dalla giurisprudenza, da ultimo nella pronuncia della Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale n. 28578 del 3 luglio 2014.

Nella predetta pronuncia, lo si ripete, non innovativa, la Suprema Corte, partendo dal dettato normativo di riferimento: *“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000”*, ha chiarito come in virtù della clausola di riserva ivi contenuta, ove la condotta contestata vada ad integrare gli estremi del reato di maltrattamento, se del caso aggravato dalla morte dell'animale, la disposizione speciale, che punisce tali condotte solo in via amministrativa, è certamente destinata a recedere.

Non solo. A favore di tale impostazione, del tutto destituita di fondamento in diritto, non potrebbe neppure soccorrere l'art.19-ter disp. coord. c.p. che, come noto, prevede gli artt. 544-bis c.p. s.s. non si applichino ai casi previsti dalle leggi speciali in materia, tra cui, tra le altre, proprio quelle in materia di trasporto.

E questo, proprio a cagione della circostanza che la legge speciale in materia, vale a dire il D.lgs. 151/07, ha posto, come detto, un'apposita clausola di riserva, che lascia intatta la configurabilità della fattispecie di cui all'art.544 ter c.p. a carico di chi, durante il trasporto, si renda responsabile della condotte ivi descritte.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 29 agosto 2014